

Note Esplicative dell'Avv Alberto Succi del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020

(c.d. Decreto Ristori)

<< La prima precisazione che occorre svolgere in relazione al decreto appena emanato è inerente alla natura dell'atto stesso, che è di carattere provvisorio, ossia entra in vigore dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale ma deve essere convertito in legge entro sessanta giorni (in questo caso entro il 27 dicembre 2020) pena la decadenza dell'atto stesso. >>

In seguito al webinar tenutosi il 2 Novembre con l'Avv Alberto Succi in merito all'esposizione e spiegazione del Decreto Ristori, di seguito una breve sintesi degli articoli più significativi da lui presentati.

• CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(Proposta di ANIF parzialmente accolta)

L'articolo 1 riconosce un **contributo a fondo perduto** (50 milioni di euro per il 2020) a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la **partita IVA attiva** e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e dichiarano di **svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO¹** allegati al decreto (fermo restando che il MEF potrà individuare ulteriori codici ATECO aventi diritto al presente contributo).

La condizione per poter beneficiare di tale contributo è la **riduzione di fatturato e dei corrispettivi** (il conteggio verrà effettuato comparando il mese di aprile 2020 con aprile 2019 e la riduzione rispetto a quest'ultimo deve essere inferiore a due terzi). L'importo massimo erogabile ammonta ad euro 150.000.

Alle **partite iva** che sono state **attivate dal 1 gennaio 2019**, appartenenti ai settori dei predetti codici ATECO non si applica la condizione della riduzione di fatturato e dei corrispettivi

Il riferimento al **fatturato** esclude che tale norma possa essere estesa ai cd "abbonamenti" o quote associative, che costituiscono proventi derivanti da attività istituzionali.

• FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SSD

(Proposta di ANIF accolta)

Viene istituito un **Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 3)**. Tale fondo finanzia le ASD e SSD che hanno **cessato o subito una riduzione della propria attività istituzionale** a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività sportive; tale norma completa quella prevista all'articolo 1 e tende ad attenuare le perdite dovute alla diminuzione o cessazione dei proventi derivanti dalle attività istituzionali, quali "abbonamenti o quote associative).

¹ 931120-Gestione di piscine 200,00%

931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%

931190-Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%

931200-Attività di club sportivi 200,00%

931300-Gestione di palestre 200,00%

931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%

931999-Altre attività sportive nca 200,00%

960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%

960420-Stabilimenti termali 200,00% .

L'importo finanziato ammonta ad euro 50 milioni.

Le modalità di ripartizioni di tali fondi saranno stabilite con un provvedimento del capo del dipartimento per lo Sport.

• CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI LOCAZIONE

(Proposta di ANIF parzialmente accolta)

Viene rinnovato **il credito di imposta per i canoni di locazione (art.8) e affitto di azienda**. Il credito riconosciuto ammonta al 60% del canone mensile di locazione (o affitto di azienda), a prescindere dal volume di ricavi.

Il credito viene riconosciuto per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 e deve essere relativo al canone di locazione per i locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.

• CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU

(Proposta di ANIF accolta)

L'articolo 9 prevede la cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili in cui vengono esercitate le attività individuate all'allegato 1 del decreto, purchè i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Il dettato normativo, quindi esclude che la cancellazione dell'IMU possa essere estesa ai soli proprietari degli immobili.

• INTEGRAZIONI SALARIALI COVID

(Proposta di ANIF parzialmente accolta)

L'art. 12 introduce un nuovo periodo **integrazioni salariali "COVID"** (CIGO, ASO, CIGD) della durata di 6 settimane, utilizzabili nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

In generale, l'accesso alle nuove **sei settimane** è subordinato all'avvenuta autorizzazione delle 18 settimane del decreto agosto (più precisamente, della seconda tranche di 9 settimane del medesimo DL 104/2020);

i datori di lavoro appartenenti ai settori la cui attività è stata limitata dal DPCM 24.10.2020, potranno accedere agli ammortizzatori sociali a prescindere dall'eventuale richiesta/autorizzazione delle settimane precedenti;

L'accesso alle sei settimane prevede il versamento di una **contribuzione addizionale** calcolato in percentuale sulla retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (**tale contributo non è previsto** per le aziende la cui attività è iniziata dopo il 1 gennaio 2019 o per le aziende appartenenti ai settori previsti dal DCPM del 24 ottobre o per quelle che hanno un calo di fatturato superiore al 20%)

Qualora non si fruisse dei suddetti ammortizzatori sociali, la norma riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali calcolato sulle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

• SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

(Proposta di ANIF parzialmente accolta: sospensione limitata al 16 marzo 2021 rispetto alla richiesta fino a settembre 2021)

Sono **sospesi**, a norma dell'**articolo 13**, i **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive relativi al mese di novembre 2020.

La sospensione è rinviata fino al 16 marzo 2021, data in cui tali contributi devono essere versati in una soluzione oppure in massimo quattro rate.

• INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

(Proposta di ANIF accolta: aumento a 800 Euro)

È disposta all'**articolo 17** l'erogazione di una **indennità per i collaboratori sportivi** ex art. 67 comma 1 lett. m del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (cd TUIR).

L'articolo riconosce tale indennità a tutti coloro che abbiano **cessato, ridotto o sospeso la loro attività**.

L'indennità **non concorre alla formazione del reddito** e non viene riconosciuta a coloro che percepiscono altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente e assimilati, pensioni ed assegni equiparati, tranne l'assegno ordinario di invalidità), reddito di cittadinanza, reddito di emergenza o le indennità previste in favore dei lavoratori colpiti dall'emergenza Covid-19.

L'indennità, per il mese di Novembre 2020, verrà erogata dalla società Sport e Salute Spa.